

**I RESPONSABILI DI SERVIZIO NONCHE' DATORI DI LAVORO  
NOMINATI EX D.LGS. N. 81/2008**

**Premesso:**

- che l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., impone al datore di lavoro l'obbligo di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

**Tenuto conto:**

- che in data 24.11.2003, nel corso di una riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, convocata ex articolo 11 del D. L.vo 626/1994, è stata ravvisata e, quindi, confermata come per gli anni passati, la necessità di affidare il servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a ditta esterna, considerata la mancanza di personale dipendente in possesso delle specifiche qualifiche e conoscenze necessarie per espletare il servizio stesso;
- che la situazione sopra prospettata persiste anche attualmente;
- il prossimo 31.01.2010 scadono i termini del servizio in parola a suo tempo affidato al dott. Baldo Ugo di Rovigo;

**Considerato:**

- che per i motivi sopra richiamati, per lo svolgimento delle mansioni di cui trattasi è necessario avvalersi di personale esterno, in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione;
- che è necessario provvedere ad un nuovo affidamento del servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., risultando attualmente riconfermata la situazione accertata ed attestata nell'anno 2003;

**Ciò premesso:**

**Preso atto** che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, lettera "a" del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia di *"prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi"*, per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con le modalità di cui all'articolo 8;

**Ritenuto** che il servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., rientri nella fattispecie sopra descritta;

**Considerato** che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l'affidamento degli interventi e servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;

**Vista** la proposta economica presentata in data 20.01.2010 dal dr. Ugo Baldo dello Studio B.S.A. S.r.l. di Rovigo;

**Dato atto** che il dr. Ugo Baldo di Rovigo, ha ampiamente dimostrato, quale affidatario dell'incarico negli scorsi anni, di essere in possesso delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate e che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso richiesto di euro 400,00 mensili, oltre l'I.V.A. e i contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente;

**Ritenuto** quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento, per il periodo dal 01.02.2010 al 31.01.2012, del servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., al dr. Ugo Baldo dello Studio B.S.A. S.r.l. di Rovigo, per un corrispettivo di euro 400,00 mensili, oltre l'I.V.A. e C.P., da liquidare con frequenza trimestrale;

**Dato atto** che l'impegno della spesa necessaria sarà disposto con successivo provvedimento, da parte del Responsabile del Servizio Contratti/Commercio, mediante utilizzo delle somme che saranno stanziare ai capitoli del bilancio provvisorio esercizio 2010, corrispondenti ai capitoli n. 138 e 146 del bilancio definitivo esercizio 2009;

**Preso atto**, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V<sup>^</sup> - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20 mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

**Ravvisata** la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, in quanto prevista dalla legge a carico del datore di lavoro;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

## **DETERMINANO**

1. Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, al dr. Ugo Baldo dello Studio B.S.A. S.r.l. di Rovigo, il servizio per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., per il periodo dal 01.02.2010 al 31.01.2012.
2. Di dare atto, che il servizio dovrà essere espletato in base alle condizioni economiche offerte con nota pervenuta in data 20.01.2010, ovvero per un corrispettivo di euro 400,00 mensili, oltre l'I.V.A. e i contributi previdenziali previsti dalla normativa vigente, pari al 2% dell'onorario, da liquidare con frequenza trimestrale.
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Contratti/Commercio la stesura dei necessari atti per la stipula di una nuova convenzione e l'impegno di spesa.

ALLEGATI:

- copia nota dott. Baldo.-

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 58 DEL 22.01.2010  
Affidamento incarico tecnico per certificazioni, verifiche e sopralluoghi  
manifestazioni di pubblico spettacolo DPR 311/2001.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTRATTI/COMMERCIO**

**Premesso:**

- che con Decreto Sindacale in data 30 dicembre 2009 - prot. n. 25.597, è stato nominato il sottoscritto “area di posizione organizzativa – Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio – Commercio e Attività Economiche – Gestione Amministrativa dei Cimiteri”;
- che in base alla normativa vigente, per lo svolgimento delle Fiere di Aprile e Settembre e per ogni altro spettacolo e/o attrazione da organizzare nel corso dell’anno, necessita acquisire preventivamente per ogni singola struttura (giostra o attrazione) sia la certificazione di conformità degli impianti elettrici ex D.M. 37/2008, sia la certificazione di conformità della linea di alimentazione dal punto di erogazione dell’energia elettrica alla struttura stessa, pure ex D.M. 37/2008, entrambe firmate da Tecnico abilitato;
- che è altresì necessario effettuare verifiche e sopralluoghi, nonché partecipare alle riunioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, sempre in qualità di tecnico esperto ed abilitato in materia di impianti elettrici e di prevenzione incendi, per piccoli impianti provvisori in occasione di manifestazioni temporanee a carattere puramente locale (luna park, attrazioni viaggianti, feste danzanti all’aperto o in strutture mobili – tendoni, festivals e feste organizzate da enti, società e privati, circhi, palchi per spettacoli e/o concerti, teatri tenda) e comunque di scarsa rilevanza;
- che è altresì necessario, in determinati casi, rilasciare certificati di collaudo degli allestimenti in occasione di pubblici spettacoli e/o trattenimenti, ex art. 4 DPR n. 311/2001;
- che da diversi anni si è reso necessario affidare il servizio tecnico suddetto a soggetto esterno, data la mancanza di personale dipendente e strutture interne dell’Ente in possesso di specifiche conoscenze e mezzi idonei per espletare il servizio stesso;
- che anche per il corrente anno 2010 viene riconfermata la situazione accertata ed attestata nei precedenti anni, relativamente alla necessità di dover affidare il servizio a soggetto esterno;

**Tutto ciò premesso;**

**Preso atto** che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, lettera “a” del vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all’esecuzione in economia di “prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi”, per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa e con le modalità di cui all’articolo 8;

**Ritenuto** che il servizio dettagliatamente descritto in premessa rientri nella fattispecie immediatamente sopra descritta;

**Considerato** che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l’affidamento degli interventi e servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;

**Vista** la proposta economica presentata in data 19.01.2010 dalla ditta Polistudio S.p.a., la quale risulta essere in possesso dei mezzi necessari per lo svolgimento del servizio da assegnare;

**Dato atto** che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso richiesto e di seguito indicato:

- î €63,22 per certificazione di ogni utenza, CP e IVA comprese
- î €63,22 per ogni singolo sopralluogo, CP e IVA comprese
- î €63,22 per ogni riunione della CVLPS, CP e IVA comprese (da intendere con riferimento ad ogni singola istanza di licenza)
- î €189,65 per ogni certificato di collaudo ex DPR n. 311/2001, CP e IVA comprese;

**Ritenuto** quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento, per l'anno 2010, del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo stimato in complessivi €4.500,00;

**Dato atto** che attualmente non risultano attive convenzioni Consip per servizi analoghi;

**Preso atto**, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V<sup>^</sup> - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20 mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

**Ravvisata** la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, in quanto, trattandosi di servizio a carattere continuativo, che in base alle dotazioni dell'Ente deve essere eseguito da ditta esterna, è escluso dalle attribuzioni del Consiglio dall'art. 42, lettera i), del T.U.E.L. n. 267/2000;

**Visto** che con Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2009 è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2010;

**Visto** l'art.163, comma 3° del T.U.E.L. approvato con decreto n.267/2000, il quale stabilisce che se il termine per deliberare il bilancio di previsione viene fissato da norme statali in un periodo successivo al 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;

**Visto**, altresì, il comma 9 dell'art.14 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone l'assegnazione provvisoria delle risorse desumibili dall'ultimo PEG approvato ai Responsabili di servizio nominati dal Sindaco per tutta la durata dell'esercizio provvisorio;

**Ritenuto**, pertanto, dover disporre in questa fase l'impegno della somma di €375,00, mediante utilizzo delle risorse disponibili al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2010, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio definitivo 2009;

**Dato atto** che con successivo provvedimento sarà disposto l'impegno dell'ulteriore somma di € 4.125,00, mediante utilizzo delle risorse che saranno rese disponibili al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2010, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio definitivo 2009;

**Ritenuto**, altresì di dover approvare l'allegato schema di convenzione;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

## **DETERMINA**

- Di disporre, per le motivazioni di cui alle premesse, l'affidamento, a favore di Polistudio S.p.a. – Società di Ingegneria di Ceregno (Ro), del seguente servizio tecnico:
  - î redazione certificazioni di conformità impianti elettrici strutture per fiere e spettacoli vari – anno 2010

- î verifiche e sopralluoghi – partecipazione riunioni Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo in occasione di manifestazioni (luna park, attrazioni viaggianti, feste, circhi, palchi, teatri tenda, ecc.) – anno 2010
- î redazione certificati di collaudo ex art. 4 DPR n. 311/2001 – anno 2010.
- Di dare atto che il servizio dovrà essere esperito in base alle condizioni tecniche ed economiche offerte con nota acquisita in data 19.01.2010, protocollo generale n. 1.284, ovvero per i seguenti corrispettivi:
  - î €63,22 per certificazione di ogni utenza, CP e IVA comprese
  - î €63,22 per ogni singolo sopralluogo, CP e IVA comprese
  - î €63,22 per ogni riunione della CVLPS, CP e IVA comprese (da intendere con riferimento ad ogni singola istanza di licenza)
  - î €189,65 per ogni certificato di collaudo ex DPR n. 311/2001, CP e IVA comprese;
- Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'allegato schema di convenzione da stipulare con la società incaricata.
- Di impegnare la somma di € **375,00** mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo del bilancio esercizio provvisorio 2010, corrispondente al capitolo n. 535 – intervento 1030103– del bilancio definitivo 2009.
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000.

ALLEGATI: schema convenzione.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 74 DEL 26.01.2010

Incarico tecnico per acquisizione dati di analisi e stesura parte grafica – Programmazione comunale pubblici esercizi LR 29/2007.

Il Responsabile del Servizio Contratti e Patrimonio - Commercio e Attività Economiche, come da decreto del Sindaco prot. n. 25.597 in data 30 dicembre 2009

**Viste** le funzioni ed i compiti assegnati ai dirigenti dall'art. 107, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 109, comma 2°, dello stesso decreto legislativo, che stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3° sono svolte dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario anno 2009;

**Dato atto** inoltre che con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 24.04.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2009, definito per ciascuna risorsa ed intervento in capitoli, in conformità con il bilancio di previsione 2009;

**Premesso che:**

- con Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” la Regione Veneto ha regolamentato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande disapplicando la legge n. 287/1991 e affidando alla competenza comunale l'adozione di una nuova programmazione di settore;
- con delibera di Giunta Regionale 14.10.2008 n. 2982 sono state approvate le “Linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della legge regionale 21.9/2007 n. 29”;
- in base ai contenuti di cui agli allegati della dGR 2982/2008 s.m.i., la metodologia per l'adozione del provvedimento di programmazione si sviluppa in cinque distinte fasi, attraverso le quali l'Amministrazione comunale, partendo dalla conoscenza della specificità territoriale, sociale ed economica del proprio ambito di riferimento, definisce i propri obiettivi di programmazione, ne misura e valuta ex ante gli impatti, per giungere infine a monitorare e verificare ex post l'efficacia delle proprie regole di programmazione, al fine di riavviare il ciclo triennale di programmazione previsto dalla LR n. 29/2007;
- in base a quanto riportato nella deliberazione di cui sopra le fasi per la programmazione sono così individuate:
  1. conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, demografiche e socio-economiche del comune
  2. definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di somministrazione e verifica di congruenza per l'integrazione con gli altri strumenti di pianificazione comunale
  3. individuazione delle zone ai sensi dell'art. 8 della LR n. 29/2007 e delle eventuali criticità
  4. applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di programmazione
  5. monitoraggio e valutazione ex post dell'efficacia della programmazione

**Esaminato** unitamente al competente Servizio Tecnico lo specifico contenuto della metodologia e delle cinque fasi di sviluppo della programmazione comunale e ritenuto di poter redigere solo parzialmente i relativi atti, per difficoltà legate alla trattazione dei dati di analisi degli strumenti urbanistici di governo del territorio, nonché per l'impossibilità della stesura della richiesta parte grafica;

**Preso atto** che ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia di servizi per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, iva esclusa, con le modalità di cui all'articolo 8;

**Considerato** che ex articolo 8 del regolamento comunale sopra richiamato, l'affidamento di interventi e servizi fino a 10.000,00 euro (I.V.A. esclusa), come risulta essere il presente, avviene mediante ricerca di mercato in via informale, prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi;

**Richiamato** inoltre l'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, e s.m.i., circa l'acquisizione in economia di servizi mediante affidamento a terzi, consentito diretto da parte del responsabile del procedimento sino ad euro 20.000,00;

**Preso atto**, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V<sup>^</sup> - del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20 mila euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

**Visto** il preventivo di spesa fornito dalla ditta VENETO PROGETTI s.c.r.l. in merito alla trattazione dei dati di analisi degli strumenti urbanistici di governo del territorio ed alla stesura delle parte grafica, necessari per la redazione da parte del Servizio Commercio della nuova programmazione di settore;

**Visto** inoltre l'allegato schema di convenzione del disciplinare di incarico proposto dal professionista, da cui risulta una spesa complessiva di euro 4.896,00, di cui euro 4.000,00 per parcella ed euro 896,00 per IVA e CNPAIA;

**Dato atto** che ricerche informali di mercato hanno attestato la congruità del compenso richiesto;

**Ritenuto** di poter finanziare l'onere relativo all'affidamento dell'incarico attraverso le somme disponibili ai seguenti capitoli del bilancio definitivo 2009:

    î n. 138 – intervento 1010203

    î n. 146 – intervento 1010603

**Visto** che con Decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2009 è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2010;

**Visto** l'art.163, comma 3° del T.U.E.L. approvato con decreto n.267/2000, il quale stabilisce che se il termine per deliberare il bilancio di previsione viene fissato da norme statali in un periodo successivo al 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;

**Visto**, altresì, il comma 9 dell'art.14 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone l'assegnazione provvisoria delle risorse desumibili dall'ultimo PEG approvato ai Responsabili di servizio nominati dal Sindaco per tutta la durata dell'esercizio provvisorio;

**Dato atto** che il presente servizio non è soggetto all'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ex articolo 26 del d.lgs 81/2008;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. di dare atto della necessità in virtù di quanto stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge Regionale n. 29/2007, di provvedere alla redazione dei nuovi criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di attività per la somministrazione di alimenti e bevande;
2. di dare atto che la programmazione in parola, alla redazione della quale provvederà il Servizio Commercio in collaborazione con il Servizio Urbanistica, deve essere adottata seguendo la metodologia e le linee guida approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2982/2008 e s.m.i.

3. di dare atto che per la corretta trattazione della programmazione in base alle fasi della metodologia stabilita con provvedimento di Giunta Regionale n. 2982/2008 s.m.i., necessita acquisire dei dati di analisi degli strumenti urbanistici di governo del territorio, nonché la stesura delle relative parti grafiche;
4. di affidare l'incarico relativo all'acquisizione di quanto sopra, alla ditta VENETO PROGETTI s.c.r.l., per una spesa complessiva di euro 4.896,00 di cui euro 4.000,00 per parcella ed euro 896,00 per IVA e CNPAIA;
5. di approvare conseguentemente lo schema di disciplinare per l'affidamento dello STUDIO CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI E DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, appositamente predisposto;
6. di dare atto che il finanziamento della spesa di euro 4.896,00 avviene mediante l'utilizzo dei fondi di cui al bilancio esercizio provvisorio 2010, corrispondente ai seguenti capitoli del bilancio definitivo 2009:
  - î n. 138 – intervento 1010203  
per euro 646,00 – impegno n. 752 parte residui, assunto con determina n. 1547/2009
  - î n. 146 – intervento 1010603  
per euro 4.185,46 – impegno n. 753 parte residui, assunto con determina n. 1547/2009  
e per la rimanente somma di euro 64,54 con contestuale assunzione del relativo impegno di spesa
7. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000, e s.m.i.;
8. per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il vigente regolamento dei contratti dell'Ente.

allegati :

schema di convenzione d'incarico

### **IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 17058 del 07/09/2009 è stato nominato il geom. Angelo Bragioto a Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica di RECUPERO LOCALI "EX GALLINARI";
- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I72D09000010000, come prescritto dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- che con nota del 03.09.2009, il Responsabile del Procedimento dell'O.P., ai sensi dell'art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, ha certificato la necessità di affidare il servizio di progettazione delle opere in oggetto a soggetti terzi;
- che con Determinazione del R.S.Tecnico - 2° Servizio n. 147 del 10.12.2009 è stato approvato il ricorso di incarico professionale esterno per la progettazione preliminare dell'opera pubblica in oggetto, e sono stati approvati i seguenti atti di definizione dell'intervento in questione, predisposti in data 03.09.2009 dal Responsabile del Procedimento:
  - relazione tecnica,
  - schema della convenzione d'incarico di progettazione preliminare,
  - stima delle spese di progettazione preliminare;

Considerato che a seguito dell'ottenimento con la Cassa Depositi e Prestiti spa, del diverso utilizzo di residui mutuo avente posizione n. 4318067, è stato assunto l'impegno di spesa n. 776/09 sul capitolo di spesa n. 2524 del bilancio esercizio 2009;

Dato atto che è stato interpellato l'Arch. Filippo Vigato con studio tecnico in via Campagnola, n. 40 - 35137 Padova, il quale risulta essere in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio da assegnare;

Vista la proposta presentata dal su citato tecnico, dalla quale risulta una spesa di E 5.265,00 C.N.P.A.I.A. 2% e IVA 20% compresa;

Vista la normativa vigente in materia di acquisizione in economia di beni e servizi;

Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, lett. "a" del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture, e servizi in economia, è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia di "prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi", per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, IVA esclusa e con le modalità di cui all'art. 8;

Ritenuto che il servizio in parola rientri nella fattispecie immediatamente sopra citata;

Considerato che ex art. 8 del regolamento comunale sopra richiamato, per l'affidamento degli interventi e servizi fino a 20.000,00 euro si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e che per gli affidamenti fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa) come risulta essere il presente, si può procedere anche in via informale;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo complessivo di E 5.265,00 CNAIA e IVA compresi, che risulta congruo;

Dato atto che attualmente no risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;

Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20 mila Euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

Ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, in quanto, trattasi di servizio indispensabile per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, che viene finanziato con risorse disponibili nel PEG del competente ufficio;

Visti:

- Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n° 25581 del 30.12.2009 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
- L'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;

## **DETERMINA**

- 1) Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l'affidamento a favore l'Arch. Filippo Vigato con studio tecnico in via Campagnola, n. 40 - 35137 Padova, del servizio tecnico per la progettazione preliminare dell'opera pubblica: RECUPERO LOCALI "EX GALLINARI" per una spesa di E 5.265,00 C.N.P.A.I.A. 2% e IVA 20% compresa;
- 2) di dare atto che è stato assunto l'impegno di spesa n. 776/09 di E 5.265,00 sul capitolo di spesa n. 2524 del bilancio esercizio 2009;
- 3) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per i relativi atti di competenza ;

Lendinara, 18.02.2010

il Responsabile del Servizio  
geom. Angelo Bragioto

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 204 DEL 18.02.2010  
Affidamento incarico professionale per la progettazione delle opere di sostituzione serramenti in sala  
consiliare.

### **IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Premesso che:

- con Decreto del Sindaco n. 17058 del 07/09/2009 è stato nominato il geom. Angelo Bragioto a Responsabile Unico del Procedimento dell'opera pubblica di SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN SALA CONSILIARE;
- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I76F09000020000, come prescritto dall'art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- che con nota del 03.09.2009, il Responsabile del Procedimento dell'O.P., ai sensi dell'art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, ha certificato la necessità di affidare il servizio di progettazione delle opere in oggetto a soggetti terzi;
- che con Determinazione del R.S.Tecnico - 2° Servizio n. 148 del 10.12.2009 è stato approvato il ricorso di incarico professionale esterno per la progettazione dell'opera in oggetto, e sono stati approvati i seguenti atti di definizione dell'intervento in questione, predisposti in data 03.09.2009 dal Responsabile del Procedimento:
  - relazione tecnica,
  - schema della convenzione d'incarico di progettazione preliminare,
  - stima delle spese di progettazione preliminare;

Considerato che a seguito dell'ottenimento con la Cassa Depositi e Prestiti spa, del diverso utilizzo di residui mutuo avente posizione n. 4318067, è stato assunto l'impegno di spesa n. 775/09 per E 6.789,66 sul capitolo di spesa n. 2524 del bilancio esercizio 2009;

Dato atto che è stato interpellato l'Arch. Francesco Allodoli con studio tecnico in via Della Libertà nr 30 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO), il quale risulta essere in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio da assegnare;

Vista la proposta presentata dal su citato tecnico, dalla quale risulta una spesa di E 6.789,66 C.N.P.A.I.A. 2% e IVA 20% compresa;

Vista la normativa vigente in materia di acquisizione in economia di beni e servizi;

Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, lett. "a" del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture, e servizi in economia, è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia di "prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi", per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, IVA esclusa e con le modalità di cui all'art. 8;

Ritenuto che il servizio in parola rientri nella fattispecie immediatamente sopra citata;

Considerato che ex art. 8 del regolamento comunale sopra richiamato, per l'affidamento degli interventi e servizi fino a 20.000,00 euro si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e che per gli affidamenti fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa) come risulta essere il presente, si può procedere anche in via informale;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo complessivo di E 6.789,66 CNAIA e IVA compresi, che risulta congruo;

Dato atto che attualmente no risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;

Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20 mila Euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

Ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, in quanto, trattasi di servizio indispensabile per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, che viene finanziato con risorse disponibili nel PEG del competente ufficio;

Visti:

- Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n° 25581 del 30.12.2009 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
- L'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;

## **DETERMINA**

Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l'affidamento a favore l'Arch. Francesco Allodoli con studio tecnico in via Della Libertà nr 30 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO), del servizio tecnico per la progettazione dell'opera pubblica "SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN SALA CONSILIARE" per una spesa di E 6.789,66 C.N.P.A.I.A. 2% e IVA 20% compresa;

Di dare atto che è stato assunto l'impegno di spesa n. 775/09 di E 6.789,66 sul capitolo di spesa n. 2524 del bilancio esercizio 2009;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per i relativi atti di competenza ;

Lendinara, 18.02.2010

il Responsabile del Servizio  
geom. Angelo Bragioto

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 454 DEL 07.04.2010**

Affidamento incarico professionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione del miglioramento della sicurezza stradale nelle strade comunali di via Campomarzo, viazza Molinella e via Oslavia.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Premesso che:

- con decreto sindacale n. 1338 del 19.01.2005, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 167/2006, in merito alla “Manutenzione straordinaria della sovrastruttura delle strade comunali extraurbane”;
- che è stato acquisito il codice unico di progetto (CUP), I77H10000060006, come prescritto dall’art. 11 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
- con atto di Giunta Comunale n. 55 del 30.03.2010 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di “Miglioramento della sicurezza stradale nelle strade comunali di via Campomarzo, viazza Molinella e via Oslavia” redatto dal tecnico comunale geom. Angelo Bragioto in data 29.03.2010, nella spesa complessiva di E 430.000,00;
- il predetto progetto definitivo prevede il seguente quadro economico:

A1	Importo lavori soggetto a ribasso		E	322.000,00
	importo a misura	€ 322.000,00		
	importo a corpo	€ -		
	importo in economia	€ -		
B1	Importo dei costi della sicurezza		E	8.000,00
	importo a misura	€ -		
	importo a corpo	€ 8.000,00		
	importo in economia	€ -		
	Importo complessivo a base di appalto (lavori + sicurezza)		E	<b>330.000,00</b>
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1	IVA per lavori (costo effettivo a carico del Comune)	20%	E	<b>66.000,00</b>
C4	Spese tecniche per sicurezza cantiere		E	12.600,00
C5	IVA su spese tecniche, ecc. (2%+20%)		E	2.822,40
C6	Spese collaudo		E	800,00
C7	IVA su spese collaudo(2%+20%)		E	179,20
C8	Accantonamento di cui all'art. 18 L.109/94	0,50%	E	1.650,00
C12	Imprevisti (IVA inclusa)		E	6.048,40
C17	Accantonamento di cui art. 12 DPR 554/99	3%	E	9.900,00
	Importo somme a disposizione		E	<u>100.000,00</u>
	TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		E	<b>430.000,00</b>

- la spesa complessiva di E 430.000,00 è finanziata come segue:
  - per E 316.800,00 a carico della Regione Veneto: Piano straordinario opere di interesse locale - Programma di riparto 2010 (L.R. 16.02.2010 n. 11, art.3);
  - per E 113.200,00 attraverso l'impegno di spesa n. 675/2009 al cap. 2681 art. 7 del bilancio comunale esercizio 2009;

Rilevato che con nota del 02.04.2010, il Responsabile del Procedimento dell'O.P., ai sensi dell'art. 90, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, ha certificato la necessità di affidare il servizio di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione delle opere in oggetto a soggetti terzi;

Dato atto che è stato interpellato l'ing. Emanuele Zambello con studio tecnico in piazza Duomo, 21 - 45026 Lendinara, il quale risulta essere in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio da assegnare;

Visto il calcolo della tariffa professionale Il.pp. del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (titolo IV del D. Lgs. 81/2008) calcolata in base al D.M. 04.04.2001, da cui risulta un imponibile di E 9.233,00 per il servizio in oggetto calcolato sull'importo dei lavori di E 330.000,00 e per la classe e categoria VI a;

Considerato che l'ing. Emanuele Zambello si è reso disponibile per il servizio in oggetto per un importo complessivo fissato forfetariamente in E 5.100,00, al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente per E 6.364,80 compresi detti oneri;

Predisposto lo schema di convenzione d'incarico professionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera pubblica in oggetto;

Vista la normativa vigente in materia di acquisizione in economia di beni e servizi;

Richiamato il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, lett. "a" del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture, e servizi in economia, è ammesso il ricorso all'esecuzione in economia di "prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi", per un importo complessivo non superiore a 211.000,00 euro, IVA esclusa e con le modalità di cui all'art. 8;

Ritenuto che il servizio in parola rientri nella fattispecie immediatamente sopra citata;

Considerato che ex art. 8 del regolamento comunale sopra richiamato, per l'affidamento degli interventi e servizi fino a 20.000,00 euro si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e che per gli affidamenti fino a 10.000,00 euro (IVA esclusa) come risulta essere il presente, si può procedere anche in via informale;

Ritenuto quindi, sulla base di quanto sopra riportato, di dover procedere all'affidamento del servizio tecnico di cui trattasi, per un importo complessivo di E 6.364,80 CNAIA e IVA compresi, che risulta congruo;

Dato atto che attualmente no risultano attive convenzioni CONSIP per servizi analoghi;

Preso atto, altresì, di quanto previsto, in ordine alle procedure di gara, dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V del 08.03.2005, n. 954, la quale consente, nel caso di appalto di servizi di valore inferiore a 20 mila Euro, di prescindere dal bando di gara anche in mancanza di eventi imprevedibili e urgenti;

Ravvisata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, in quanto, trattasi di servizio indispensabile per l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale, che viene finanziato con risorse disponibili nel PEG del competente ufficio;

Visti:

- Il D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n° 25581 del 30.12.2009 di nomina a Responsabile del 2° Servizio del 4° Settore, dei LL.PP. Espropri e Manutenzioni;
- L'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;

## **DETERMINA**

Di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, l'affidamento a favore dell'ing. Emanuele Zambello con studio tecnico in piazza Duomo, 21 - 45026 Lendinara, del servizio tecnico per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera pubblica: "Miglioramento della sicurezza stradale nelle strade comunali di via Campomarzo, viazza Molinella e via Oslavia" per un importo complessivo fissato forfaitariamente in E 5.100,00, al netto di oneri previdenziali e fiscali, e quindi complessivamente per E 6.364,80 compresi detti oneri;

Di approvare l'allegato schema di convenzione d'incarico professionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera pubblica in oggetto

Di dare atto che la somma derivante da tale incarico rientra nelle disponibilità del quadro economico dell'opera pubblica;

Di dare atto che l'opera in oggetto ammontante ad E 430.000,00 è finanziata come segue:

- per E 316.800,00 a carico della Regione Veneto: Piano straordinario opere di interesse locale - Programma di riparto 2010 (L.R. 16.02.2010 n. 11, art.3);
- per E 113.200,00 attraverso l'impegno di spesa n. 675/2009 al cap. 2681 art. 7 del bilancio comunale esercizio 2009;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per i relativi atti di competenza ;

il Responsabile del Servizio  
geom. Angelo Bragioto

Allegati: Certificazione del R.U.P. della necessità dell'incarico,  
Calcolo della tariffa professionale,  
Schema di convenzione dell'incarico professionale.

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 553 DEL 29.04.2010**  
**Affidamento incarico professionale di Consulente Tecnico di Parte (CTP) per causa civile avanti**  
**la Corte di Appello di Venezia**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legale e Contenzioso, come da decreto del Sindaco in data 30.12.2009 n. 25591;

Visti le funzioni ed i compiti assegnati ai dirigenti dall'art. 107, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 109, comma 2°, dello stesso decreto legislativo, che stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3° sono svolte dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Rammentato che la causa civile avanti la Corte di Appello di Venezia Reg. Gen. n. 484/2004, promossa nel 2004 dal Comune contro le Ditte SI.CO. s.r.l. e Co.Ge.Ci. s.r.l. e l'Ing. Ruggero Zambon (collaudatore dei lavori), è composta dalla riunione di due distinti procedimenti relativi alle Ditte SI.CO. srl e Co.Ge.Ci. srl, nonché contro l'Ing. Ruggero Zambon e deriva da causa civile promossa dal Comune nel 1994, avanti il Tribunale di Rovigo, per accertare la difformità e/o i vizi in opera appaltata (strada di servizio zona sud-est del capoluogo, I° e II° stralcio), le cui contestazioni dell'Ente sono state respinte con sentenza n. 865/03 del Tribunale di Rovigo;

Richiamata la nota del 22.02.2010 dell'Avv. I. Cacciavillani, con la quale si comunica all'Ente che la Corte d'Appello ha accolto l'istanza istruttoria formulata dal difensore del Comune ed ha nominato un CTU (consulente tecnico d'ufficio), affidandogli il compito di verificare se le contestazioni mosse dal tecnico comunale Ing. Pietro Mazzocco corrispondono alla realtà dei fatti (ordinanza del 13.01.2010);

Preso atto che il Legale dell'Ente sollecita l'indicazione di un Tecnico di fiducia del Comune da nominare Consulente Tecnico di Parte (CTP), con il compito di verificare l'operato del CTU ed eventualmente di proporre osservazioni o contestazioni sull'esito della perizia;

Tenuto conto che il Consulente Tecnico di Parte concorre con l'Avvocato del Comune, ciascuno relativamente al proprio bagaglio di competenze e nei rispettivi ruoli, alla determinazione dei molteplici profili che compongono la linea difensiva;

Dato atto che all'interno dell'Ente non è presente personale qualificato che possa rendere le suindicate prestazioni, in quanto l'Ing. Pietro Mazzocco è il tecnico che ha contestato l'operato delle Ditte e del Collaudatore delle opere con cui il Comune è in causa;

Attesa l'urgenza di nominare il CTP e quindi dell'impossibilità di esperire una procedura comparativa di selezione;

Ricordato che la Giunta Comunale, in risposta alla comunicazione dell'8.04.2010, in data 13.04.2010 ha affidato all'Ing. Pietro Mazzocco il compito di individuare tale tecnico di fiducia;

Preso atto che l'Ing. P. Mazzocco ha individuato l'Ing. Emanuele Zambello, il quale in data 22.04.2010 ha presentato un preventivo di spesa di € 1.273,89= per le competenze professionali spettanti per l'attività in questione;

Dato atto che tale individuazione è stata comunicata alla Giunta Comunale, che nella

seduta del 27.042010 ha accettato detta designazione, poiché ha ravvisato nell'Ing. Emanuele Zambello la qualificazione professionale e l'esperienza adeguate a svolgere l'incarico in questione;

Considerato che la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, con parere reso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009, ha evidenziato che la nomina di un CTP non rientra tra gli incarichi di collaborazione soggetti all'art. 46 della legge n. 133/2008, bensì (ritiene la Sezione), che deve essere confermato l'orientamento espresso con la deliberazione n. 35 del 19 giugno 2008, per il quale la fattispecie in questione (conferimento di incarico ad un consulente tecnico di parte esterno all'amministrazione) è più correttamente inquadrabile nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'all. II B del D.lgs. n. 163/2006, recante l'elencazione dei contratti d'appalto dei servizi esclusi ex art. 20;

Dato atto della necessità di procedere urgentemente con l'affidamento dell'incarico professionale, di natura legale, di cui in premessa, considerando che il rapporto con la parte che nomina il consulente è di natura fiduciaria e quindi l'incarico viene conferito ad intuitus personae;

Dato atto della necessità di procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa per le risorse necessarie a liquidare le competenze professionali di cui al citato preventivo, che si ritiene congruo nel suo ammontare poiché rapportato alla tipologia delle prestazioni qualificate richieste, alla complessità delle attività delle stesse ed al periodo di realizzazione, nonché economicamente conveniente giacché non contempla pagamento di IVA, esclusa ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 244/2007 - finanziaria 2008;

Premesso che con Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2009 è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2010;

Visto l'art. 163, comma 3° del T.U.E.L. approvato con decreto n.267/2000, il quale stabilisce che se il termine per deliberare il bilancio di previsione viene fissato da norme statali in un periodo successivo al 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;

Visto, altresì, il comma 9 dell'art.14 del vigente regolamento di contabilità il quale dispone l'assegnazione provvisoria delle risorse desumibili dall'ultimo PEG approvato ai Responsabili di servizio nominati dal Sindaco per tutta la durata dell'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. D), del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresi gli impegni di spesa;

Tenuto conto dell'art. 18, comma 7 e dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che il presente provvedimento sarà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

dispone

di conferire, per le ragioni espresse in premessa, all'Ing. Emanuele Zambello, con studio professionale sito in Lendinara, P.zza Duomo n. 21, l'incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTP) nella causa civile avanti la Corte di Appello di Venezia Reg. Gen. n. 484/2004, promossa nel 2004 dal Comune contro le Ditte SI.CO. s.r.l. e Co.Ge.Ci. s.r.l. ed il collaudatore l'Ing. Ruggero Zambon

di assumere, per l'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del

D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa di € 1.273,98=, IVA esclusa ai sensi dell'art. 1, comma 100, della legge n. 244/2007 - finanziaria 2008, imputando la spesa al competente capitolo del bilancio provvisorio di esercizio 2010, corrispondente al n. 142 del bilancio definitivo di previsione esercizio 2009;

di approvare l'allegato disciplinare d'incarico professionale;

di dare atto che ai sensi della legge n. 244/2007, art. 3, comma 18: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.";

trasmette il provvedimento

al Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, per l'apposizione in calce del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa assunta;

al Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno assunto e la successiva liquidazione della spesa;

alla Segreteria Generale per l'archiviazione del presente atto nel Registro delle determinazioni a norma dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

